

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

	PAG.	PAG.	
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
Istituzione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie. (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2704-B)	771	Nuove disposizioni per il conferimento di premi ministeriali a presidi, direttori, professori degli Istituti e Scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2732)	782
PRESIDENTE	771, 772	PRESIDENTE	782, 783
GIAMMARCO, <i>Relatore</i>	772	MALAGUGINI, <i>Relatore</i>	782
LOZZA	772	Votazione segreta:	
ERMINI	772	PRESIDENTE	784
SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	772		
Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 7 maggio 1948, nn. 1277 e 1278, concernenti revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica e delle scuole di avviamento professionale. (520-132)	773		
PRESIDENTE	773, 774, 775, 777, 778, 779, 780, 781	La seduta comincia alle 9,30.	
TITOMANLIO VITTORIA, <i>Relatore</i>	773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781	BIANCHI BIANCA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).	
BERTOLA	774, 775, 777, 778	Discussione del disegno di legge: Istituzione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie. (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2704-B).	
SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	774, 775, 776	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie. Il disegno di legge è stato modificato dalla VI Commissione permanente del Senato.	
SCAGLIA	774		
ERMINI	775		
VETRONE	775, 776, 778		
LOZZA	775, 776		
CREMASCHI CARLO	775		
D'AMBROSIO	775		
RESCIGNO	778		

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

La Commissione degli esteri e quella finanze e tesoro hanno espresso parere favorevole.

L'onorevole Giammarco, relatore, ha facoltà di riferire sulle modificazioni introdotte dal Senato.

GIAMMARCO, *Relatore*. Il disegno di legge ritorna a noi dal Senato, modificato in tre punti. Innanzi tutto, il Senato ha modificato l'articolo 1, stabilendo che l'attività del Centro, anzichè estendersi a tutti gli studenti, medi ed universitari, è limitata esclusivamente agli studenti delle scuole secondarie.

La seconda modifica, della quale non comprendo pienamente il motivo, consiste nella sostituzione, in seno al consiglio d'amministrazione, del rappresentante del Commissariato della Gioventù italiana con il rappresentante del Ministero del tesoro. Se il Ministero del tesoro, ogni volta che si tratta di utilizzare qualche milione, dovesse distaccare un suo rappresentante, tutta la massa degli impiegati di questo Ministero dovrebbe essere mandata in giro per l'Italia.

La terza modifica è all'articolo 6: essa ha carattere assolutamente formale.

Penso che la Commissione vorrà insistere perchè questo Centro comprenda tutti gli studenti. Il provvedimento, però, dovrebbe tornare al Senato, e la sua approvazione non potrebbe aversi prima delle ferie estive. Pregherei, pertanto, la Commissione di accettare le tre modifiche apportate dal Senato.

LOZZA. La prima modifica apportata dal Senato corrisponde a una proposta da noi avanzata e che non fu accettata: quindi, siamo favorevoli ad approvarla.

La seconda variazione, cioè la esclusione del rappresentante del Commissariato della Gioventù Italiana, ci lascia un po' perplessi. Sappiamo, però, che questo Commissariato dovrebbe essere presto soppresso perchè ha esaurito la sua funzione. Quindi, il suo rappresentante verrebbe ad essere abolito. Riteniamo, quindi, di poter accettare anche questa modifica.

L'ultima, poi, è puramente formale, e, quindi, l'accettiamo.

ERMINI. Circa il primo emendamento apportato dal Senato, non sono affatto d'accordo che debbano essere esclusi gli studenti universitari. Qui si tratta di reagire a delle pressioni che sono state fatte dall'organismo degli studenti universitari, il quale vuole tale esclusione per un interesse di associazione. Esso, infatti, spera in tal modo di poter ottenere i mezzi per poter svolgere esso stesso

quest'attività. Ma ciò non è nell'interesse degli studenti. Tuttavia, data l'urgenza, e solo per questo motivo, aderisco a che questo emendamento del Senato sia approvato.

Gli altri emendamenti non sono importanti.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo nell'accettare, per le ragioni di urgenza già illustrate, le modifiche apportate dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modifiche.

L'articolo 1, nel testo della Camera, suonava in questi termini:

« È istituito in Roma il Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti ».

Il Senato l'ha così modificato:

« È istituito in Roma il Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 3, nel nostro testo, suonava nei seguenti termini:

« Il Centro è retto da un Consiglio di amministrazione composto:

a) di un Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione che lo presiede;

b) di tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

c) di due rappresentanti del Ministero degli affari esteri;

d) di un rappresentante del Commissariato della Gioventù italiana.

Il Consiglio elegge nel suo seno un vice presidente e un segretario.

Il Consiglio dura in carica un triennio ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello degli esteri.

I membri del Consiglio di amministrazione possono essere sostituiti nel corso del triennio e possono essere confermati alla scadenza di esso ».

Il Senato ha così modificato la lettera d): « di un rappresentante del Ministero del tesoro ».

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

L'articolo 6 suonava in questi termini nel nostro testo:

« All'onere di lire 12 milioni, di cui all'articolo 4, lettera a), della presente legge, verrà fatto fronte:

nell'esercizio finanziario 1951-52, mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento del capitale 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo;

nell'esercizio finanziario 1952-53 mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate previste nel primo provvedimento di variazioni al bilancio dell'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Senato ha così modificato il secondo capoverso del primo comma:

« nell'esercizio finanziario 1952-53 mediante corrispondenti aliquote delle maggiori entrate previste nel primo provvedimento di variazioni al bilancio dell'esercizio medesimo ».

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 7 maggio 1948, nn. 1277 e 1278, concernenti revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica e delle scuole di avviamento professionale. (520-132).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 7 maggio 1948, nn. 1277 e 1278, concernenti revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica e delle scuole di avviamento professionale ».

L'onorevole Titomanlio Vittoria, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. I due decreti nn. 1277 e 1278 danno riconoscimento alla particolare funzione didattica esercitata dal personale tecnico degli istituti tecnici, delle scuole di magistero professionale, delle scuole tecniche, delle scuole professionali per la donna e delle scuole di avvia-

mento professionale, concedendo l'attribuzione della qualifica di personale « insegnante tecnico pratico ».

I due decreti hanno definito i compiti didattici, i compiti tecnici e gli obblighi di orario di questo personale.

Nei due decreti sono state previste alcune disposizioni transitorie per il personale tecnico di ruolo in servizio alla data della pubblicazione dei due decreti stessi: cioè, prescindendo dal titolo di studio posseduto, il Ministero è stato delegato ad accertare, con apposita ispezione, l'idoneità per il nuovo inquadramento.

Le ispezioni sono state effettuate e gli inquadramenti hanno avuto corso.

Per i sottocapi officina e le sottomaestre di laboratorio il Ministero era stato autorizzato, nel 1947, a bandire un concorso interno in base al titolo di studio. Ne è venuta fuori una anomalia in questo senso: il Ministero ha bandito il concorso per questo personale, come ho detto, nel 1947, cioè prima della pubblicazione di questi due decreti; il concorso, però, è stato espletato nel 1950 e i vincitori di esso si sono trovati in una condizione di inferiorità rispetto a quelli che, appunto perché beneficiati dalle norme transitorie dei due decreti legislativi, hanno raggiunto dei posti che non furono considerati al momento in cui fu bandito il concorso del 1947.

Questa è la ragione degli emendamenti che mi riservo di presentare e che sono stati quasi tutti concordati tra il Ministero e la categoria.

Articolo per articolo, potremo vedere quali effettivamente sono gli emendamenti concordati ed illustrarli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Avverto che il disegno di legge conterà di due articoli, uno per la ratifica e le modificazioni del decreto legislativo n. 1277, l'altro per la ratifica e le modificazioni del decreto legislativo n. 1278.

L'articolo 1 del presente disegno di legge conterà, dunque, della formula di ratifica, cui seguiranno, se approvate, le modifiche proposte dal relatore.

Pongo anzitutto in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277 è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(È approvata).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Lo articolo 2 del decreto legislativo n. 1277 suona in questi termini:

« Il personale insegnante tecnico-pratico maschile provvede all'addestramento e all'istruzione pratica degli alunni, secondo le direttive segnate dalla Presidenza o dalla Direzione e in coordinazione con gli insegnamenti svolti dai professori di materie tecniche e scientifiche.

Il personale insegnante tecnico-pratico, addetto ai laboratori, assiste i professori delle corrispondenti materie tecniche nelle esercitazioni di laboratorio.

Il personale insegnante tecnico-pratico femminile provvede all'addestramento ed all'istruzione pratica degli alunni, secondo le direttive segnate dalla Presidenza o dalla Direzione.

Il personale insegnante tecnico-pratico provvede, inoltre, al funzionamento ed alla tenuta in efficienza delle aziende, delle officine, dei laboratori e dei gabinetti secondo le direttive segnate dalla Presidenza o dalla Direzione di intesa con i professori di materie tecniche e scientifiche ».

La categoria chiede che, al primo comma, le parole: « all'addestramento e all'istruzione pratica degli alunni », siano sostituite con le altre: « all'insegnamento delle esercitazioni pratiche degli alunni », perché, essa dice, risulta dalla copia del diploma di abilitazione, rilasciato fin da 15 anni fa, la dizione: « insegnamento delle esercitazioni pratiche », e adesso che il personale è inquadrato come personale insegnante tecnico di questi istituti, la parola « addestramento » non avrebbe più ragione di essere.

Per lo stesso articolo, al comma secondo, la categoria chiede che alla parola « assiste » sia sostituita l'altra: « coadiuva », per la posizione nuova che giuridicamente è stata riconosciuta a questo personale, la posizione cioè, di personale insegnante.

Sottopongo all'attenzione della Commissione questi due emendamenti che non sono stati concordati.

BERTOLA. Debbo fare un'osservazione. È evidente la preoccupazione degli interessati di inserire, comunque, in questo articolo la parola « insegnamento », per ottenere la qualifica di insegnanti. Non vorrei fare il purista, però mi sembra che qui la parola non suoni bene. Il primo comma, infatti, risulterebbe: « Il personale insegnante tecnico-pratico maschile provvede all'insegnamento delle esercitazioni pratiche degli alunni, secondo le

direttive, ecc. ». Se proprio si vuole inserire la parola « insegnamento », bisognerà trovare un'altra dizione: le esercitazioni si dirigono, si guidano, si impartiscono, ma non si insegnano.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Sono d'accordo con l'onorevole Bertola nel cambiare la dizione; ma la categoria dice che questa frase è stata presa dal diploma.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Formalmente, la dizione proposta mi pare infelice. Se vogliamo modificare la lettera del decreto legislativo, bisogna trovarne un'altra grammaticalmente più esatta.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Propongo di lasciare il primo comma dell'articolo così com'è. Viceversa, insisto sull'emendamento proposto per il secondo comma.

SCAGLIA. Anche io sono dell'avviso del relatore, cioè di non accogliere il primo emendamento. Sostanzialmente, nel testo originario del decreto abbiamo già l'espressione: « personale insegnante tecnico pratico »; quindi è precisato che si tratta di personale insegnante, che cioè insegna, prepara le esercitazioni. Accogliendo l'emendamento proposto non si aggiunge niente, né giuridicamente né sotto alcun altro aspetto.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento al primo comma è stato ritirato, pongo in votazione l'emendamento proposto al secondo comma: sostituire alla parola « assiste » l'altra: « coadiuva ».

(È approvato).

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Passiamo all'articolo 7, che suona così:

« Le promozioni al grado IX degli insegnanti tecnici-pratici in servizio negli istituti tecnici e nelle scuole di magistero professionale per la donna, previste dalla tabella A), annessa al presente decreto, si conferiscono mediante esame di merito distinto o esame di idoneità al personale che, alla data del decreto col quale viene indetto l'esame, abbia rispettivamente 10 e 12 anni di anzianità di servizio, tenuto conto altresì del periodo di prova ».

All'articolo si dovrebbe aggiungere il seguente comma:

« L'anzianità richiesta dal precedente comma è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti ».

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

Lo stesso comma dovrebbe essere aggiunto anche all'articolo 8 che nel testo del decreto suona in questi termini:

« Le promozioni al grado IX degli insegnanti tecnici-pratici in servizio nelle scuole tecniche e nelle scuole professionali femminili, previste nella tabella A), annessa al presente decreto, si conferiscono, con le modalità del precedente articolo, al personale che abbia rispettivamente 16 e 18 anni di anzianità di servizio, tenuto conto altresì del periodo di prova ».

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione su quella formula: « titoli equipollenti », che creerà certamente una infinità di imbarazzi nella applicazione.

ERMINI. Vorrei un esempio di titolo equipollente.

VETRONE. In genere questo personale ha la laurea in scienze economiche e commerciali, che poco ha a che fare con gli istituti tecnici industriali.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Tra questi istituti vi sono anche scuole agrarie: questo personale potrà avere anche il titolo di dottore in agraria.

Io sono contrario alla formula: « titoli equipollenti »; lascerei semplicemente la riduzione del servizio per coloro che siano provvisti di laurea.

LOZZA. La dizione « titoli equipollenti » è usata anche nei bandi di concorso.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma dà sempre luogo ad una infinità di contestazioni.

LOZZA. Potremo studiare la questione in un testo unico e togliere definitivamente quella formula per sempre. Ma se anche la togliessimo qui, ora, la ritroveremo poi nei bandi di concorso.

CREMASCHI CARLO. Ma nei bandi di concorso si menziona la laurea specifica che dà diritto alla cattedra e si aggiunge « o titolo equipollente » perché ci sono lauree che sono equipollenti a quella laurea specifica richiesta per adire quella cattedra.

D'AMBROSIO. Questa dizione poteva andar bene una volta, quando si diceva diploma e non laurea. Ma ora che vi sono solo lauree, è inutile dire « titoli equipollenti ».

LOZZA. Ma i titoli di studio conseguiti prima del 1933 sono rimasti diplomi. Soppri-
mendo la formula « o titoli equipollenti », togliamo la possibilità di presentarsi a chi ha questi titoli.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. È bene tener presente che, per legge, i capi officina degli istituti tecnici debbono avere il titolo di perito industriale o di perito agrario.

PRESIDENTE. Questi titoli non sono né lauree né titoli equipollenti.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Ho voluto richiamare l'attenzione proprio su questo punto. Titolo equipollente potrebbe essere il diploma in farmacia o il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di Magistero.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Si può aggiungere: « rilasciati da Istituti di istruzione superiore ».

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo agli articoli 7 e 8, proposto dal relatore, con l'emendamento del Ministro.

(È approvato).

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. L'articolo 11 nel testo del decreto suona in questi termini:

« I posti di personale insegnante tecnico-pratico non di ruolo previsti dalle tabelle organiche degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica e i posti di ruolo vacanti per assenza dei titolari sono temporaneamente conferiti dai capi di istituto a personale non di ruolo secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione.

Al personale non di ruolo di cui al precedente comma, si applicano, quanto al trattamento giuridico ed economico, le norme del presente decreto e dell'articolo 8 del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni, nonché quelle contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, eccezion fatta per il divieto di cui all'articolo 12 di quest'ultimo decreto ».

Al secondo comma, dopo le parole: « Al personale non di ruolo di cui al precedente comma », andrebbe aggiunto: « al quale competono gli obblighi didattici e di orario previsti per il personale di ruolo ».

Questo emendamento aggiuntivo si riferisce ai compiti del personale insegnante tecnico; infatti, avendo esso ottenuto l'inquadramento ai sensi del decreto stesso, è necessario completare la disposizione, obbligandolo ad osservare quell'orario, anche per stabilire una certa armonia nei rapporti tra professori e maestri di laboratorio.

BERTOLA. Questa aggiunta al testo del decreto è uno dei vari tentativi, che indubbia-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

mente troviamo in questa legge, di parificare questo personale tecnico che, sia detto senza offesa per esso, non è un personale insegnante, al personale insegnante di ruolo. Credo di poter dire che ciò è molto discutibile. Temo che, una volta approvato questo emendamento, il personale, che fino ad ora ha funzionato da aiuto del professore, non lo faccia più. Esso pretenderà di essere considerato alla stregua degli insegnanti e il professore di materie scientifiche, che ha bisogno di tale aiuto, non potrà più disporne. Io vorrei che voi esaminaste con una certa attenzione queste modifiche per vedere che cosa si chiede. Il professore, ripeto, ha bisogno di questo personale che è il suo aiuto pratico, che gli prepara strumenti ed esperienze. Se non può più comandarlo, viene meno la funzione specifica per cui è stata creata questa categoria.

LOZZA. Non comprendo l'obiezione dell'onorevole Bertola, perché, evidentemente, chi coadiuva nell'insegnamento tiene il posto che gli spetta, se l'insegnante a sua volta sa tenere il proprio. È una questione di rapporti che sono determinati dall'autorità e dalla competenza. L'onorevole Bertola vorrebbe forse mantenere in uno stato di soggezione assoluta colui che è capace di insegnare a lavorare ed ha la possibilità di coadiuvare il professore?

TITOMANLIO VITTORIA. *Relatore.* Prego l'onorevole Bertola di considerare che è opportuna una chiara definizione degli obblighi d'orario e didattici relativi al personale non di ruolo (dichiarati identici a quelli del personale di ruolo) in quanto è necessario porre le premesse atte ad assicurare l'armonica coesistenza, nelle officine e nei laboratori, del personale con diverso inquadramento giuridico.

Si tratta, perciò, di creare una armonia di orario tra i professori ed il personale insegnante tecnico. Ciò non toglie che quest'ultimo debba andare anche in altre ore per preparare le esperienze di laboratorio. Noi non favoriamo questo personale, non riduciamo il suo orario, perché diciamo che è tenuto a un orario di 36 ore.

VETRONE. Ho l'impressione che ci sia un po' di confusione, non nella dizione della legge o nell'emendamento, bensì nelle idee della Commissione, perché anche il relatore parla di una equiparazione tra l'insegnante tecnico pratico ed il professore della materia corrispondente, mentre sono due cose distinte.

Mi permetto di chiarire.

L'organizzazione degli istituti tecnici industriali è un'organizzazione che, in un certo senso, rende indipendente tutto ciò che è officina da tutto ciò che è insegnamento teorico, tanto è vero che in questi istituti si cerca addirittura di affidare la direzione delle officine a qualche ingegnere che provenga dall'industria, appunto per arrivare alla maggiore coesione tra industria e scuola.

Da quanto ha riferito il relatore, sembra che il capo officina, l'insegnante tecnico pratico, sia l'assistente del professore. Questo non è esatto; infatti, negli organici degli istituti ci sono gli insegnanti tecnici pratici e gli assistenti. Questi ultimi assistono il professore negli istituti industriali di tecnologia per il laboratorio di tecnologia.

Ma bisogna fare distinzione tra laboratorio e officina. L'assistente di laboratorio effettivamente deve stare alle dipendenze del professore della materia; invece, l'insegnante tecnico pratico di officina ha una materia che insegna e di cui è responsabile egli stesso; non dipende da alcun professore se non dal preside o, per delega di questi, dal direttore delle officine.

Pertanto, mi pare che l'emendamento possa essere accettato, perché quando si dice: «al quale competono gli obblighi didattici e di orario previsti per il personale di ruolo», si intende il personale insegnante tecnico pratico di ruolo. Ora la confusione è sorta perché, parlando di personale di ruolo, sembra si dovesse fare riferimento ai professori; invece, ripeto, ci si vuole riferire al personale insegnante tecnico pratico di ruolo.

Mi pare, quindi, che le preoccupazioni dell'onorevole Bertola non debbano sussistere. Effettivamente, è accaduto — e qui debbo denunciarlo — che questo personale tecnico pratico, da quando ha avuto la qualifica di insegnante, ha dimenticato l'officina ed ha voluto fare il professore; è difficile, oggi, vedere insegnanti tecnici pratici con la tuta addosso, come si vedevano un tempo. E ciò è a tutto discapito della scuola, della preparazione professionale degli alunni. Ma ormai la legge conferisce loro questa qualifica di insegnanti; e, quindi, non possiamo far nulla.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione.* Accetto l'emendamento. Quanto alla preoccupazione dell'onorevole Bertola, essa sarebbe fondata, se la qualifica di insegnanti tecnici pratici non fosse già considerata all'articolo 1; e quando parliamo di «obblighi didattici», è naturale che ci riferiamo all'articolo 1, cioè al compito didattico che a questi insegnanti è riconosciuto da questo articolo, non già al-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

l'insegnamento dei titolari delle altre materie. Si tratta di equiparare, nell'ambito degli insegnanti tecnici pratici, il personale di ruolo e quello non di ruolo, non di equiparare gli insegnanti tecnici pratici agli altri insegnanti.

Con questo chiarimento, penso che l'emendamento possa essere accolto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento proposto dal relatore all'articolo 11.

(È approvato).

TITOMANLIO VITTORIA, Relatore. Propongo il seguente articolo 12-bis;

« I posti di capi-officina, di tecnici agrari, di maestre di laboratorio e di assistenti negli istituti e nelle scuole d'istruzione tecnica, messi a concorso con decreti del Ministro per la pubblica istruzione del 4 luglio 1947, sono da considerare posti di insegnanti tecnici pratici.

I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma conseguono la nomina ad insegnanti tecnici pratici in prova, a norma della tabella A annessa alla presente legge, con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950 ».

Come ho già detto nelle premesse, all'atto della pubblicazione di questi decreti, nel 1948, non era stato ancora espletato il concorso bandito nel 1947, che fu espletato nel 1950; per cui capi officina e altro personale di istituti tecnici, vincitori del concorso, si sono trovati in uno stato di inferiorità rispetto ai beneficiati dalle norme transitorie inserite nel presente decreto. Di conseguenza, l'articolo 12-bis precisa che si considerano posti di insegnanti tecnici pratici anche quelli messi a concorso nel 1947.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 12-bis, proposto dal relatore.

(È approvato).

TITOMANLIO VITTORIA, Relatore. Un'altra modifica deve essere apportata all'articolo 13 del decreto, che riguarda i sottocapi officina, e che suona in questi termini:

« Gli attuali sottocapi officina e sottomaestre di laboratorio, che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi previsti dal regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, per i posti di capi officina e di maestra di laboratorio, sono inquadrati al grado iniziale dei ruoli degli insegnanti tecnici-pratici previsti dal presente decreto per le scuole tecniche e per le scuole

professionali, subordinatamente all'esito favorevole di un esame di idoneità su programma da stabilirsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. »

Siccome non esiste più la qualifica di sottocapi officina, si propone di portare questo personale ai posti di capi officina: i sottocapi officina che abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi, fruendo delle norme transitorie del decreto n. 1277, sarebbero ammessi ad un esame di idoneità per poter beneficiare dello stesso trattamento previsto dalle norme transitorie; i non vincitori di concorso, poi, attraverso l'esercizio lodevole della loro professione e del loro insegnamento pratico per non meno di sei anni, sarebbero messi, mediante l'esame di idoneità, nelle stesse condizioni consentite dall'articolo 13 delle norme transitorie.

Pertanto, l'articolo dovrebbe essere così modificato:

« Gli attuali sottocapi officina, sottotecnici agrari, e sottomaestre di laboratorio, che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi previsti dal regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, per i posti di capi officina, di tecnici agrari e di maestre di laboratorio o che abbiano conseguita l'idoneità per i posti anzidetti in precedenti concorsi, oppure abbiano esercitato lodevolmente per non meno di 6 anni le funzioni proprie dei capi officina, dei tecnici agrari e delle maestre di laboratorio, sono inquadrati al grado iniziale dei ruoli degli insegnanti tecnici pratici previsti dalla presente legge per le scuole tecniche e professionali femminili, subordinatamente all'esito favorevole di un esame d'idoneità su programma da stabilirsi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione ».

BERTOLA. Questo è uno dei tanti tentativi di non fare più esami. Ci sono i sottotecnici agrari, i sottocapi officina e le sottomaestre di laboratorio che vogliono diventare rispettivamente tecnici agrari, capi officina e maestre di laboratorio senza dare alcun esame, soltanto con un giudizio di idoneità che, purtroppo, sappiamo come viene dato.

Nell'emendamento si considerano due gruppi di persone: coloro che hanno conseguito l'idoneità in precedenti concorsi e coloro che hanno esercitato lodevolmente per non meno di sei anni. Nel primo caso abbiamo un gruppo di persone che hanno tutti i titoli, hanno già preso parte a un concorso, non l'hanno vinto, ma hanno conseguito l'idoneità: e per questi posso anche essere d'accordo. Ma gli altri, che titoli di studio hanno ?

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Fanno un esame.

BERTOLA. Ma io domando che titolo di studio hanno.

RESCIGNO. Il titolo debbono averlo se esercitano da sei anni.

VETRONE. Sono favorevole a questo emendamento. La disgrazia delle nostre scuole professionali risiede proprio in questo: si va alla ricerca di un titolo di studio per gli insegnanti tecnici pratici e non si guarda alla loro capacità tecnica; e spesso accade che chi non ha titolo di studio ne sa di più di chi, invece, lo possiede. Per questo motivo io non sottilizzo sul titolo di studio. Nei nostri istituti avevamo dei capi officina che non possedevano il titolo di perito tecnico industriale, di perito tecnico agrario, tuttavia si è visto che in base all'articolo 12 delle disposizioni transitorie potevano essere inquadrati nel ruolo degli insegnanti tecnici pratici, a seguito di un giudizio di idoneità dato dal preside con l'assistenza di due insegnanti di materie tecniche. Ora, accade che negli istituti, oltre agli ex capi officina, ci sono i sottocapi officina che in effetti non hanno un titolo di studio, come non l'avevano i capi officina. Questi sottocapi officina, generalmente, sono nella scuola da decenni; pur non avendo un titolo di studio, hanno le stesse funzioni dei capi officina, fanno da insegnanti tecnici pratici. In realtà si viene a creare una certa disparità tra i sottocapi officina e i capi officina, dato che né gli uni né gli altri hanno il titolo di studio, e spesso la capacità dei sottocapi officina è superiore a quella dei capi officina.

Pertanto, sono favorevole all'emendamento: non tanto alla prima parte: « che abbiano conseguito l'idoneità per i posti anzidetti in precedenti concorsi », quanto alla seconda: « che abbiano esercitato lodevolmente per non meno di sei anni le funzioni proprie dei capi officina, dei tecnici agrari e delle maestre di laboratorio ». E se un preside ha affidato ad un sottocapo officina per un anno il compito di capo officina, se glielo ha conservato per il secondo, per il terzo anno e così via, è evidente che questo sottocapo officina ha la capacità di fare l'insegnante tecnico pratico.

Il problema della scuola professionale consiste proprio in questo: che i periti tecnici industriali che hanno titolo legale per fare i capi officina non possono essere paragonati con l'operaio specializzato che esercita il mestiere da dieci, quindici anni. E spesso accade, negli istituti, che gli insegnanti tecnici pratici dell'avviamento, che debbono avere il

titolo di perito industriale, ricorrono ai lumi dei sottocapi officina che, il più delle volte, non hanno neppure la licenza elementare, per vedersi illustrata una parte di quella esercitazione che debbono insegnare agli alunni. La scuola professionale oggi si intende in questo modo. E solo quando avremo tirato su dei periti industriali che non siano tali solo sulla carta, ma che abbiano una effettiva capacità, potremo dare valore a questo titolo. Oggi come oggi, esso non ha alcun valore: quella che importa è la capacità tecnica effettiva di questi capi officina o sottocapi officina.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Debbo ricordare che le disposizioni transitorie inserite nel decreto n. 1277 hanno stabilito l'inquadramento di questo personale considerato come personale insegnante con titolo di studio. Io ritengo che anche quest'altro personale, che tecnicamente è preparato, come ha affermato anche l'onorevole Vetrone, per ragioni di opportunità, possa e debba essere inquadrato, per un periodo transitorio, con lo stesso sistema, con le stesse attribuzioni e gli stessi vantaggi del personale che ha il titolo di studio.

In tutte le amministrazioni dello Stato è avvenuto che il personale attraverso anni di esercizio o di insegnamento ha potuto raggiungere dei posti che in seguito si potevano raggiungere solo con titoli superiori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore all'articolo 13.

(È approvato).

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Propongo anche un articolo 13-bis, del seguente tenore:

« Sono mantenuti fino ad esaurimento, in aggiunta ai posti occupati dal personale indicato nell'articolo 14 della presente legge, pure i posti di sottocapi officina messi a concorso con decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 4 luglio 1947.

Ai vincitori dei concorsi di cui al precedente comma, da nominare con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950, si applicano le norme del precedente articolo 13 dopo superato il periodo di prova di sei mesi ».

Per poter meglio comprendere questo articolo, è bene leggere anche l'articolo 14 del decreto:

« Il personale che non risulterà idoneo, ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13 per l'in-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

quadramento nei ruoli previsti dall'annessa tabella A), continuerà a prestare servizio con le qualifiche e il trattamento giuridico ed economico previsti per i ruoli di appartenenza attuale che saranno mantenuti fino ad esaurimento, e risultanti dalla tabella B annessa al presente decreto ».

Secondo questo articolo 14, quindi, per i non vincitori vi sarà un periodo ancora di transitorietà, ed essi presteranno servizio nei ruoli previsti dalla tabella B, anziché dalla tabella A. Di conseguenza i sottocapi officina chiedono che oltre a questi posti indicati all'articolo 14, che saranno mantenuti fino ad esaurimento, siano mantenuti anche i posti di sottocapi officina.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 13-bis proposto dal relatore. *(È approvato).*

TITOMANLIO VITTORIA, Relatore. Vi è, infine, un emendamento alla tabella B, annessa al decreto.

La lettera C) di detta tabella relativa ai sottocapi officina e sottomaestre di laboratorio (Gruppo B), nel testo del decreto è formulato come segue:

Di prima nomina	Grado	12°
dopo 3 anni, 1° scatto	»	12°
dopo 6 anni, 2° scatto	»	12°
dopo 9 anni, 3° scatto	»	12°
dopo 12 anni, 4° scatto	»	12°

Ad essa si dovrebbe aggiungere:

Dopo 16 anni	Grado	11°
Dopo 20 anni, 1° scatto	»	11°
Dopo 24 anni, 2° scatto	»	11°
Dopo 28 anni, 3° scatto	»	11°

Cioè, tutti questi non idonei, sempre in periodo di transitorietà, possono essere portati con uno scatto, dopo 16 anni di anzianità, al grado 11°.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modifica alla tabella B, proposta dal relatore. *(È approvata).*

Non essendovi alcun'altra proposta di modificazione al decreto legislativo n. 1277, pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 1 del disegno di legge, che risulta del seguente tenore:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 2. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il personale insegnante tecnico pratico addetto ai laboratori coadiuva i professori

delle corrispondenti materie tecniche nelle esercitazioni di laboratorio ».

Art. 7. — È aggiunto il seguente comma:

« L'anzianità richiesta dal precedente comma è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da Istituti di istruzione superiore ».

Art. 8. — È aggiunto il seguente comma:

« L'anzianità richiesta dal precedente comma è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da Istituti di istruzione superiore ».

Art. 11. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale non di ruolo di cui al precedente comma, al quale competono gli obblighi didattici e di orario previsti per il personale di ruolo, si applicano, quanto al trattamento giuridico ed economico, le norme del presente decreto e dell'articolo 8 del regio decreto-legge 1° giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni, nonché quelle contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, eccezione fatta per il divieto di cui all'articolo 12 di questo ultimo decreto ».

Art. 12-bis (nuovo). — « I posti di capi officina, di tecnici agrari, di maestre di laboratorio e di assistenti negli istituti e nelle scuole d'istruzione tecnica messi a concorso con decreti del Ministro per la pubblica istruzione del 4 luglio 1947, sono da considerare posti di insegnanti tecnici pratici.

I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma conseguono la nomina ad insegnanti tecnici pratici in prova, a norma della Tabella A annessa alla presente legge, con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950 ».

Art. 13. — È sostituito dal seguente:

« Gli attuali sottocapi officina, sottotecnici agrari, e sottomaestre di laboratorio, che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi previsti dal regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, per i posti di capi officina, di tecnici agrari e di maestre di laboratorio, o che abbiano conseguito l'idoneità per i posti anzidetti in precedenti concorsi, oppure abbiano esercitato lo-
devolmente per non meno di 6 anni le funzioni proprie dei capi officina, dei tecnici agrari e delle maestre di laboratorio, sono in-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

quadrati al grado iniziale dei ruoli degli insegnanti tecnici pratici previsti dalla presente legge per le scuole tecniche e professionali femminili, subordinatamente all'esito favorevole di un esame d'idoneità su programma da stabilirsi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione ».

Art. 13-bis (nuovo). — « Sono mantenuti fino ad esaurimento, in aggiunta ai posti occupati dal personale indicato nell'articolo 14 della presente legge, pure i posti di sottocapi officina messi a concorso con decreti del Ministro per la pubblica istruzione del 4 luglio 1947.

« Ai vincitori dei concorsi di cui al precedente comma, da nominare con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950, si applicano le norme del precedente articolo 13 dopo superato il periodo di prova di sei mesi ».

TABELLA B.

C) ISTITUTI TECNICI, SCUOLE TECNICHE E SCUOLE PROFESSIONALI FEMMINILI

Sottocapi officina e sottomaestre di laboratorio (gruppo B)

È sostituita dalla seguente:

di prima nomina	Grado	12°
dopo 3 anni, 1° scatto	»	12°
dopo 6 anni, 2° scatto	»	12°
dopo 9 anni, 3° scatto	»	12°
dopo 12 anni, 4° scatto	»	12°
dopo 16 anni	»	11°
dopo 20 anni, 1° scatto	»	11°
dopo 24 anni, 2° scatto	»	11°
dopo 28 anni, 3° scatto	»	11°

Passiamo ora all'articolo 2 del disegno di legge, concernente la ratifica del decreto legislativo n. 1278. Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278, è ratificato con le seguenti modificazioni: »

(È approvata).

TITOMANLIO VITTORIA. *Relatore.* Innanzi tutto, si propone un'aggiunta all'articolo 1.

Esso suona così:

« Gli istruttori pratici e le istruttrici pratiche delle scuole di avviamento professionale assumono la qualifica di insegnanti tecnici pratici.

Al personale di cui al precedente comma si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico e di carriera degli insegnanti entro i limiti previsti dalle norme contenute nel presente decreto. Esso fa parte del corpo insegnante delle scuole di avviamento professionale ».

Al primo comma si dovrebbe aggiungere:

« La locuzione « scuola di avviamento professionale » comprende i corsi annuali e biennali di avviamento professionale ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore.*

All'articolo 6 del decreto dovrebbe essere aggiunto lo stesso comma che è stato approvato per gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 1277. L'articolo 6 del decreto è del seguente tenore:

« Le promozioni al grado 9° previste dalla tabella A) annessa al presente decreto, si conferiscono mediante esame di merito distinto o esami di idoneità agli insegnanti tecnici pratici che, alla data del decreto col quale viene indetto l'esame, abbiano rispettivamente sedici e diciotto anni di anzianità di servizio, tenuto conto altresì del periodo di prova ».

Il comma, che propongo di aggiungere, è il seguente:

« L'anzianità richiesta dal precedente comma è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da Istituti di istruzione superiore ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore.*

Passiamo ora all'articolo 9 che suona in questi termini:

« I posti di insegnante tecnico-pratico non di ruolo previsti dalle tabelle organiche delle scuole di avviamento professionale e i posti di ruolo vacanti per assenza di titolari sono temporaneamente conferiti a personale non di ruolo dai direttori, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione.

Al personale non di ruolo di cui al precedente comma, si applicano, quanto al trattamento giuridico ed economico, le norme del

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

presente decreto nonché quelle contenute nell'articolo 10 del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, fatta eccezione per il divieto di cui all'articolo 12 di questo ultimo decreto ».

Il testo, al secondo comma, dovrebbe essere emendato come segue:

« Al personale non di ruolo di cui al precedente comma al quale competono gli obblighi didattici e di orario previsti per il personale di ruolo, si applicano, quanto al trattamento giuridico ed economico, le norme del presente decreto nonché quelle contenute negli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 del regio decreto-legge 1 giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, fatta eccezione del divieto di cui all'articolo 12 di questo ultimo decreto ».

Come si vede, vengono richiamati gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto 1° giugno 1946, n. 539. Il motivo di questo inserimento sta nel fatto che, mentre per i capi officina degli istituti tecnici e delle scuole professionali di addestramento si applicava già quel sistema di retribuzione, cioè si applicava la tabella, per questo personale non vi era l'applicazione della tabella, ma solo un pagamento relativo alle ore di addestramento. Pertanto, d'accordo col Ministero, si è voluta effettuare anche qui una certa equiparazione onde retribuire anche questo personale, come l'altro, con l'applicazione della tabella.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 9 nel testo proposto dal relatore.

(È approvato).

TITOMANLIO VITTORIA, Relatore. Vi è, poi, un'articolo 10-bis del seguente tenore:

« I posti di istruttori pratici e di istruttrici pratiche nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale messi a concorso con decreti ministeriali 4 luglio 1947 sono da considerare posti di insegnanti tecnici pratici.

I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma conseguono la nomina a insegnanti tecnici pratici in prova a norma della tabella A annessa alla presente legge, con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950 ».

Cioè, tutto quel personale che ha partecipato al concorso del 1947 sarà beneficiario dalle

stesse norme transitorie, perché i posti saranno considerati come posti di insegnanti tecnici.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 10-bis proposto dal relatore.

(È approvato).

Non essendovi alcun'altra proposta di modificazione al decreto legislativo n. 1278, pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 2 del disegno di legge, che risulta del seguente tenore:

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278, è ratificato con le seguenti modificazioni »:

Art. 1. — Il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Gli istruttori pratici e le istruttrici pratiche delle scuole di avviamento professionale assumono la qualifica di insegnanti tecnici pratici.

La locuzione « scuola di avviamento professionale » comprende i corsi annuali e biennali di avviamento professionale ».

Art. 6. — È aggiunto il seguente comma:

« L'anzianità richiesta dal precedente comma è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea o di titoli equipollenti rilasciati da Istituti di istruzione superiore ».

Art. 9. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale non di ruolo di cui al precedente comma, al quale competono gli obblighi didattici e di orario previsti per il personale di ruolo, si applicano, quanto al trattamento giuridico ed economico, le norme del presente decreto nonché quelle contenute negli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 del regio decreto-legge 1° giugno 1946, n. 539 e successive modificazioni e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, fatta eccezione del divieto di cui all'articolo 12 di questo ultimo decreto ».

Art. 10-bis (nuovo). — « I posti di istruttori pratici e di istruttrici pratiche nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale messi a concorso con decreti ministeriali 4 luglio 1947 sono da considerare posti di insegnanti tecnici pratici.

I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma conseguono la nomina a insegnanti tecnici pratici in prova a norma della

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

tabella A annessa alla presente legge, con provvedimenti aventi effetto da data non anteriore al 1° agosto 1950 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni per il conferimento di premi ministeriali a presidi, direttori, professori degli Istituti e Scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2732).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni per il conferimento di premi ministeriali a presidi, direttori, professori, degli Istituti e Scuole di istruzione media, classica scientifica, magistrale, tecnica ed artistica ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

La IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Malagugini, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MALAGUGINI, *Relatore*. Il disegno di legge sul quale siamo chiamati a discutere e che il Ministero aveva presentato fin dal settembre del 1951 al Senato, portava un titolo diverso da quello col quale ci viene ora presentato dopo la deliberazione dell'altra Assemblea. Esso, infatti, era intitolato: « Nuove disposizioni per il conferimento di premi ministeriali a presidi, direttori, professori degli Istituti e Scuole di istruzione media, classica scientifica, magistrale, tecnica e artistica, a funzionari delle Biblioteche, ad aiuti ed assistenti delle Università ».

Ho voluto citare questo particolare perché non è di forma, ma di sostanza.

La discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento, relatore il compianto senatore Castelnuovo, ha provocato notevoli modificazioni del primitivo disegno di legge presentato dal Ministero. Non sarà forse inopportuno, sulla scorta della diligentissima relazione del senatore Castelnuovo, dire due parole sulla storia di questi premi la cui istituzione risale al 1876. Allora, infatti, si crearono due premi di tremila lire ciascuno per le migliori memorie presentate all'Accademia dei Lincei da insegnanti degli istituti e scuole dipendenti dal Ministero dell'agricoltura, industria e commercio. Via via, negli

anni successivi, queste disposizioni sono state modificate e sono stati chiamati a concorrere ai premi i presidi e i professori delle scuole secondarie. L'ultimo decreto, anteriore alla prima guerra mondiale, è del gennaio 1912; con esso si istituivano cinque premi di duemila lire ciascuno, riservati agli insegnanti di ruolo appartenenti a scuole medie statali o pareggiate, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione. Dopo la prima guerra mondiale, con l'avvento del fascismo e precisamente nel 1924, su proposta del ministro Gentile, furono creati sei premi di cinquemila lire ciascuno, per le migliori memorie presentate da professori degli istituti medi e da aiuti e assistenti universitari. Fu questa la prima modifica sostanziale apportata. Nel 1947, poi, con un decreto del Capo provvisorio dello Stato, su proposta del ministro Gonella, i premi furono portati a nove, di lire diecimila ciascuno, e ad essi potevano concorrere non soltanto i presidi, direttori ed insegnanti di scuole secondarie statali e non statali, non soltanto gli assistenti ed aiuti universitari, ma anche i funzionari di gruppo A delle biblioteche pubbliche o governative, coloro che prestano servizio in qualità di funzionari nelle biblioteche stesse, ed il personale con funzioni direttive delle biblioteche pubbliche non governative. Era stata, quindi, notevolmente estesa la cerchia degli studiosi che potevano prendere parte a questi concorsi.

L'Accademia dei Lincei, alla quale sarebbe spettato e spetta, anche in virtù del disegno di legge sottoposto al nostro esame, l'assegnazione e la consegna solenne dei premi, ha fatto presente che la cifra di diecimila lire è assolutamente irrisoria e spesso inferiore alle spese che deve sostenere l'Accademia stessa per lo svolgimento del concorso.

Nel disegno di legge presentato al Senato, alla somma in denaro di diecimila lire era stata sostituita una medaglia d'oro, il cui valore non doveva essere di molto superiore — probabilmente, anzi, era inferiore — alle diecimila lire stesse.

Le osservazioni fatte nell'altro ramo del Parlamento sono state di due ordini. In primo luogo ci si è chiesti se fosse stata cosa saggia estendere nel corso degli anni la facoltà di concorrere a questi premi anche agli aiuti e assistenti universitari e ai funzionari delle biblioteche; in secondo luogo, se l'ammontare del premio in denaro o la medaglia fossero tali da incoraggiare gli studiosi a prendere parte a questi concorsi. Ad entrambi i quesiti è stata data risposta negativa. Si è, cioè, ritenuto che fosse opportu-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

no ripristinare il carattere originario di questi premi assegnandoli esclusivamente al personale direttivo ed insegnante delle scuole secondarie; e che il loro ammontare dovesse essere notevolmente elevato, anche riducendone il numero. Così il titolo del progetto è diventato: « Nuove disposizioni per il conferimento di premi ministeriali a presidi, direttori, professori degli Istituti e Scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica ». Sono stati esclusi cioè gli aiuti e gli assistenti universitari, ed il personale delle biblioteche. Inoltre, i premi sono stati fissati nel numero di otto, da assegnarsi: quattro a un gruppo di materie comprendente le scienze filosofiche, le scienze giuridiche economiche e sociali, le scienze storiche ed ausiliarie della storia, le scienze filosofiche, la critica letteraria ed artistica (faccio notare che questa formulazione ha dato luogo a una lunga, sottile discussione per stabilire quali fossero i termini più comprensivi e più adatti a delimitare i vari campi: se dovessimo riprendere qui la discussione, chissà dove si arriverebbe); e quattro ad un secondo gruppo comprendente le scienze matematiche, le scienze fisiche, le scienze chimiche e le scienze naturali. Si è anche precisato che il primo anno il concorso dovrà essere bandito per le materie del primo gruppo e il secondo anno per le materie del secondo gruppo; e così alternativamente.

L'altra modifica riguarda l'entità dei premi, che sono stati fissati nella misura di 250 mila lire ciascuno. Naturalmente, si è dovuta cercare la copertura, che è stata assicurata aumentando di 5 milioni lo stanziamento per l'Accademia dei Lincei sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, bilancio che, come è noto, il Senato ha già approvato. Infatti, l'articolo 6 del disegno di legge stabilisce che alla spesa, che farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione, verrà provveduto a carico e nei limiti dei fondi stanziati al capitolo 176 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'esercizio 1952-53 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Per completare la mia relazione, ho il dovere di aggiungere che, poco fa, mi è stato consegnato un promemoria degli uffici ministeriali in cui, mentre si plaude all'aumento della cifra stanziata per i premi, si esprime una accorata meraviglia per il fatto che siano stati esclusi dal concorso a questi premi gli aiuti ed assistenti universitari. Ho cercato invano in questo promemoria qualche considerazione che giustificasse tale me-

raviglia e, comunque, controbattesse gli argomenti addotti durante la discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento.

Così stando le cose e dato il numero esiguo dei premi, faremmo bene, a mio avviso, qualora non intervengano altre osservazioni che ci facciano mutare opinione, a limitarli agli insegnanti e dirigenti delle scuole secondarie, così come ha fatto il Senato, ed approvare, quindi, il disegno di legge nella redazione che dal Senato ci è pervenuta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a bandire annualmente un concorso per i migliori lavori su argomenti delle materie comprese in uno dei seguenti due gruppi:

I gruppo: *a)* scienze filosofiche; *b)* scienze giuridiche economiche e sociali; *c)* scienze storiche e ausiliarie della storia; *d)* scienze filologiche, critica letteraria ed artistica;

II gruppo: *e)* scienze matematiche; *f)* scienze fisiche; *g)* scienze chimiche; *h)* scienze naturali.

Il primo anno i concorsi saranno banditi per le quattro materie del primo gruppo; il secondo anno per le quattro materie del secondo gruppo; e così via alternativamente.

(È approvato).

ART. 2.

Possono partecipare al concorso i presidi, i direttori e i professori di ruolo, nonché i professori incaricati e supplenti che abbiano almeno un anno di insegnamento, degli istituti e scuole di Stato, pareggiate o legalmente riconosciute dell'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica.

(È approvato).

ART. 3.

I premi sono indivisibili di lire 250.000 ciascuno.

L'Accademia nazionale dei Lincei giudica del merito dei lavori, proclama i vincitori e conferisce i premi nella sua seduta solenne annuale.

I vincitori saranno iscritti in uno speciale albo d'onore; la iscrizione sarà riportata nel rispettivo fascicolo personale.

(È approvato).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1952

ART. 4.

I lavori dei concorrenti devono essere originali, inediti o stampati nel quinquennio che precede la data di chiusura del concorso.

I concorrenti devono dichiarare di non aver presentato ed obbligarsi a non presentare, prima della proclamazione dei vincitori, i rispettivi lavori a qualsiasi concorso bandito o da bandire da altro Ente o Istituto.

Nessun lavoro può essere presentato più di una volta ai concorsi di cui alla presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

Il bando di concorso stabilisce il termine per la presentazione delle domande e dei lavori e dà ogni altra disposizione necessaria.

Il bando è pubblicato negli atti della Accademia nazionale dei Lincei e nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

ART. 6.

Alla spesa derivante dalla presente legge, che farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione, verrà provveduto a carico e nei limiti dei fondi stanziati al capitolo 176 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'esercizio 1952-53 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(È approvato).

ART. 7.

È abrogato il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1299.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Istituzione del Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie ». (2704-B):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	31
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 7 maggio 1948, nn. 1277 e 1278, concernenti revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica e delle scuole di avviamento professionale ». (520-132):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	32
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Nuove norme per il conferimento di premi ministeriali a presidi, direttori, professori degli Istituti e Scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica. ». (2732):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	31
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Bertola, Bianchi Bianca, Bianchini Laura, Bogoni, Calosso, Caronia, Cessi, Chiesa Tibaldi Mary, Cremaschi Carlo, D'Ambrosio, Ermini, Fabriani, Franceschini, Giordani, Lizier, Lozza, Malagugini, Martino Gaetano, Mondolfo, Moro Aldo, Parente, Pavan, Pelosi, Piasenti, Pierantozzi, Ravera Camilla, Rescigno, Sallis, Scaglia, Silipo, Tiotomanlio Vittoria, Torretta, Vetrone.

La seduta termina alle 11.15.